

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1877

alla vita, ed io credo che, se il ministro vorrà tenere in serbo a scopo di riforma i maggiori prodotti delle imposte, esso potrà ottenere un risultato tale che gli consentirà di migliorare seriamente questa tassa, che è una delle più gravi e più fatali alla produzione. Essa è una delle precipue cause del malcontento che è diffuso nel paese, ed io penso che il malcontento non giova ad alcun partito, perchè scuote la fede nelle nostre istituzioni, e finisce per distruggerle.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'ordine del giorno dell'onorevole Correale.

(È appoggiato.)

Ha la parola l'onorevole Correale per svolgere il suo ordine del giorno.

GRIMALDI, relatore. Aveva domandata la parola.

PRESIDENTE. A suo tempo parlerà; prima diamo termine allo svolgimento degli ordini del giorno.

CORREALE. È con vivo rincrescimento che non vedo scritta in questo disegno di legge (sul quale avrei parlato, se non fosse stata chiusa la discussione generale, per dire le ragioni onde l'approvo), una disposizione che venne invocata dalla stessa Commissione governativa, alla quale fu affidato l'incarico di studiare le proposte riforme. Tale disposizione è secondo i dettami dell'equità ed è diretta specialmente a far sì che l'articolo dello Statuto, il quale stabilisce che tutti i cittadini debbano egualmente sottostare alle gravezze e contribuire alle imposte dello Stato, diventi una realtà e non sia soltanto una parola scritta ad ostentazione di sapienza e di giustizia.

Io intendo parlare di una disposizione la quale, ristabilendo l'esatta applicazione della legge di ricchezza mobile attualmente in vigore, dispensi i beneficiari degli enti religiosi soppressi dal pagamento di una doppia tassa.

Affinchè la storia di questa flagrante ingiustizia sia esposta alla Camera in modo evidentissimo ed esatto: affinchè sia manifesta la flagrante violazione di ogni principio di morale e di giustizia già denunziata in due petizioni che io stessi ebbi l'onore di presentare alla Camera, non ho che a leggere gli atti della medesima Commissione governativa.

« La legge del 15 agosto 1867 devolve al demanio tutti i beni mobili e stabili dei benefici e degli altri enti ecclesiastici soppressi: canoni, censi, livelli, ecc. furono assegnati al Fondo pel culto, ritenendone il demanio l'amministrazione per conto di lui. I beni stabili passarono in proprietà del demanio, il quale diede al Fondo pel culto tanta rendita in consolidato al 5 per cento, quanta corrispondeva alla rendita netta accertata dei medesimi (articolo 2). Il Fondo pel culto fu obbligato a corrispondere agli ultimi in-

vestiti dei benefici soppressi un assegno annuo vitalizio corrispondente alla rendita netta della loro dotazione ordinaria (articolo 3).

« Ora avviene che il Fondo pel culto nell'esigere le cedole del consolidato che rappresentano la rendita netta degli stabili già dote dei benefici, subisce la ritenuta per ricchezza mobile del 13 20 per cento, onde di tanto restano diminuite le rendite; epperò esso Fondo pel culto per non restare in perdita nel pagare ai beneficiari l'assegno annuo delle loro rendite provenienti da beni stabili, ritiene loro quel 13 20 per cento che fu ad esso ritenuto. Anzi vi è luogo a credere che, per la somma difficoltà che incontrerebbe il Fondo pel culto a distinguere per ogni assegno quella parte che proviene da beni stabili, da quella che deriva da censi e rendite mobili, la ritenuta del 13 20 per cento sia fatta sull'intero assegno di ogni beneficiario, senza distinguere l'una dall'altra, benchè le rendite mobili siano amministrate dal demanio, che le passa a mani del Fondo pel culto senza fargli subire ritenute.

« Ma il Fondo pel culto, considerato come ente morale, è tenuto, come tale, a forma dell'articolo 64 del regolamento dell'imposta di ricchezza mobile, a denunziare tutti gli assegni da lui pagati che arrivano alla somma imponibile, e di fare sui medesimi nuova ritenuta come a redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile di categoria C. Nè sfuggono affatto gli assegni inferiori all'imponibile, poichè se il beneficiario col cumulo d'altri redditi propri viene a superare la somma, è tassato sui ruoli. Così l'assegno del beneficiario è colpito una prima volta dalla ricchezza mobile sotto forma di rendita pubblica nella misura del 13 20 per cento, ed una seconda volta come assegno vitalizio nella misura dell'8 25 per cento, e così in totale del 21 45 per cento. »

Questa è la storia.

Ma sapete, o signori, quali giudizi furono pronunciati nella stessa Commissione su tali enormezze?

Il commendatore Grimaldi, direttore egregio del Fondo pel culto, cominciava egli pel primo dal riconoscere e costatare la duplice imposta a danno di tal classe di contribuenti.

L'onorevole Plebano il quale faceva parte di quella Commissione, ebbe ad esprimersi così:

« Nel caso degli investiti adunque la duplicazione è manifesta, ed è in aperta opposizione colla legge stessa sull'imposta di ricchezza mobile del 14 luglio 1864, la quale all'articolo 8 prescrive che devono andare immuni i redditi già una volta assoggettati all'imposta. La cosa è tanto chiara che, ove fosse